

561

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3
Missioni vevoli nella seduta del 16 dicembre 2004 .....	3
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	5
Atti di controllo e di indirizzo .....	5
<b>Proposta di legge n. 2055</b> .....	6
(Sezione 1 – Ordini del giorno) .....	6

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 16 dicembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Barbieri Emerenzio, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Dui-lio, Fini, Franz, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Paroli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Bulgarelli, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cannella, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Brasi, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Franz, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martino, Martu-

sciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Motta, Mussi, Paroli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pittelli, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tarditi, Tortoli, Tremaglia, Tuccillo, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MONTECCHI: « Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio » (5489);

LUSSANA: « Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione » (5490);

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni per l'attuazione dello sport per tutti » (5491);

COLA: « Disposizioni per la promozione della conciliazione stragiudiziale » (5492);

DELBONO ed altri: « Disposizioni per la tutela delle vittime del *mobbing* » (5493).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 15 dicembre 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000 » (5488).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*VI Commissione (Finanze):*

GAZZARA: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri per gli agenti e rappresentanti di commercio » (5450) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

RUZZANTE: « Disposizioni per il risanamento del bacino del fiume Fratta Gorzone » (5477) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

COSSA: « Riconoscimento del diritto di cumulo delle indennità integrative speciali per i percettori di più trattamenti pensionistici » (5452) *Parere delle Commissioni I e V;*

DIDONÈ: « Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (5472) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

ZANELLA: « Disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti al ciclo del cloruro di vinile monomero » (5052) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):*

ZANELLA: « Disposizioni per la progressiva dismissione e riconversione eco-compatibile dei cicli produttivi maggiormente nocivi del polo chimico di Porto Marghera, per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati e per la concessione di benefici in favore dei lavoratori esposti al ciclo del cloruro di vinile monomero » (5053) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2005, corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2005, sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

**Annunzio di provvedimenti  
concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica dello scioglimento dei consigli comunali di Turate (Como), La Maddalena (Sassari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI ATTENUANTI GENERICHE, DI RECIDIVA, DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI REATO PER I RECIDIVI (2055)**

*(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge)*

**(A.C. 2055 – Sezione 1)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.

9/2055/1. Lettieri.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di cui all'articolo 416 bis c.p.

9/2055/2. Molinari.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dalla approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali pendenti presso la Corte di Cassazione, che saranno conclusi anticipatamente, per effetto della nuova disciplina della prescrizione.

9/2055/3. Fanfani.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

9/2055/4. Fistarol.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di furto in abitazione e furto con strappo.

9/2055/5. Gambale.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di concussione.

9/2055/6. Giacomelli.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di peculato.

9/2055/7. Zaccaria.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di riciclaggio.

9/2055/8. Vernetti.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di ricettazione.

9/2055/9. Camo.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di truffa.

9/2055/10. Marcora.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di danneggiamento.

9/2055/11. Stradiotto.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di usura.

9/2055/**12**. Carbonella.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della

nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

9/2055/**13**. Squeglia.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di estorsione.

9/2055/**14**. Villari.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprat-

tutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di devastazione e saccheggio.

9/2055/**15**. Delbono.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della

nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di lesioni gravi.

9/2055/**16**. Iannuzzi.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di incendio doloso.

9/2055/**17**. Annunziata.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto il reato di furto aggravato.

9/2055/**18**. Ruta.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di corruzione.

9/2055/**19**. Mantini.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di usura.

9/2055/**20**. Bressa.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Roma, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.

9/2055/**21**. Milana.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Bologna, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.

9/2055/**22**. Papini.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Milano, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.

9/2055/**23**. Duilio.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Reggio Calabria, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.

9/2055/**24**. Meduri.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Bari, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.

9/2055/**25**. Sinisi.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Palermo, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.

9/2055/**26**. Burtone.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2055-A,

vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,

convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,

visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,

ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,

impegna il Governo

entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Napoli conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.

9/2055/**27**. Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come

inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale operante nelle strutture carcerarie allo scopo di fronteggiare le nuove esigenze che si produrranno a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

9/2055/**28**. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi

necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena.

9/2055/**29**. Duca.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione

dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla sacra corona unita.

9/2055/**30**. Piglionica.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su

tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire che il personale amministrativo della giustizia sia posto nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni, anche al fine di contribuire ad arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

9/2055/**31**. Bonito.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per

quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento delle misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia settentrionale.

9/2055/**32**. Carloni.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di

reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia centrale.

9/2055/33. Lucidi.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccet-

tabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia meridionale.

9/2055/**34**. Grillini.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e

della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia insulare.

9/2055/**35**. Lumia.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la

possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano gravi carenze e disfunzioni organizzative e logistiche.

9/2055/**36**. Amici.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su

tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano allarmanti livelli di sovraffollamento.

9/2055/**37**. Barbieri.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà territoriali dove si registrano più alti livelli di criminalità.

9/2055/38. Bellini.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale

di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena.

9/2055/**39**. Borrelli.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano allarmanti livelli di sovraffollamento.

9/2055/**40**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dal-

l'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà territoriali dove si registrano più alti livelli di criminalità.

9/2055/41. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione annuale su tutte le misure finanziarie ed organizzative adottate al fine di prevenire il possibile deterioramento della condizione carceraria a seguito del prodursi degli effetti del provvedimento in esame.

9/2055/42. Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi

necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

presentare al Parlamento una dettagliata relazione semestrale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di prevenire il possibile deterioramento della condizione carceraria a seguito del prodursi degli effetti del provvedimento in esame.

9/2055/**43**. Montecchi.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di

una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

9/2055/**44**. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su

tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di mezzi e strutture operative per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

9/2055/45. Cialente.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione

delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

9/2055/46. Filippeschi.

La Camera,

premessò che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed effi-

cacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla mafia.

9/2055/47. Petrella.

La Camera,

premessò che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con

conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla 'ndrangheta.

9/2055/**48**. Minniti.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di

adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla camorra.

9/2055/**49**. Bova.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate

esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla sacra corona unita.

9/2055/**50**. Rotundo.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su

tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia (la parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzione giudicante.

9/2055/**51**. Sandi.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare

adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzione requirente.

9/2055/**52**. Sciacca.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parla-

mentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione semestrale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di potenziare le strutture ed il personale della magistratura, del personale amministrativo della giustizia e della polizia giudiziaria.

9/2055/**53**. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione annuale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di potenziare le strutture ed il personale della magistratura, del personale amministrativo della giustizia e della polizia giudiziaria.

9/2055/54. Tocci.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla mafia.

9/2055/55. Tolotti.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla 'ndrangheta. 9/2055/**56**. Vianello.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla camorra. 9/2055/**57**. Zunino.